

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 – denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Merano (BZ) la Società cooperativa denominata **“Cooperativa sociale Independent Living O.n.l.u.s. - soc. coop.”** a mutualità prevalente.

La cooperativa porta la denominazione abbreviata “Cooperativa *independent L.*”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - durata

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO – MUTUALITA' PREVALENTE - OGGETTO

Articolo 3 – scopo

La cooperativa si propone lo scopo di perseguire, nell'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate o discriminate in base al sesso, alla razza, alla religione, all'età e alla disabilità.

E' intenzione della cooperativa collaborare strettamente e promuovere lo scambio di informazioni e il lavoro in rete con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni sociali in Italia e all'estero che perseguono scopi analoghi o affini.

La cooperativa si propone altresì di adoperarsi al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana, i diritti di libertà, di cittadinanza, pari opportunità, autonomia della persona disabile e di agevolare la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Essa intende promuovere, anche attraverso la collaborazione con enti e associazioni, iniziative permanenti di informazione, formazione culturale, sensibilizzazione della popolazione alla prevenzione e alla cura di patologie invalidanti e di eventi traumatici, nonché alla riabilitazione e all'inserimento sociale di chi ne è colpito. Intende altresì fare propri i principi della Dichiarazione di Madrid del 2002 nel promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalle normative in vigore.

Articolo . 4 - mutualità prevalente

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei

parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 ss. c.c.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3.4.2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3.4.2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Articolo 5 – oggetto sociale

Ai fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

fornire ai soggetti socialmente svantaggiati - tramite la progettazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dalle Comunità Comprensoriali, dai distretti, da enti pubblici o privati - tutte quelle conoscenze e competenze tecniche nel campo dell'informatica e della telematica, che permettano al disabile di svolgere la propria attività lavorativa in o per aziende commerciali, aziende di servizi, associazioni, nel terziario avanzato ecc.. sfruttando il potenziale insito nel telelavoro, nella telematica e nella teledidattica;

istituire un centro che si occupi dell'assistenza, della prestazione di servizi, della realizzazione di infrastrutture e della concessione di ogni sostegno, consulenza e assistenza necessarie ai soggetti svantaggiati, ai loro familiari, agli operatori socio-sanitari ecc.. anche mediante la stipulazione di particolari convenzioni con la Provincia Autonoma di Bolzano, con le Comunità comprensoriali e con i distretti; compito di questo centro sarà anche rendere effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona disabile;

mettere in "rete" i servizi forniti dal centro suddetto onde permettere un accesso a distanza a tutte le informazioni, come ad es. ausili esistenti in Italia e all'estero, accedere alle normative specifiche, dare la possibilità di compilare online domande atte a ottenere sussidi e contributi previsti, dare informazioni sullo stato delle ricerche relative alle varie patologie invalidanti, informazioni relative a domande e offerte di lavoro, informazioni sulle attività svolte dall'assessorato al sociale, concedere spazi alla Federazione provinciale delle associazioni sociali e alle associazioni stesse, incentivare e organizzare gruppi di discussione e di auto mutuo aiuto, garantendo la presenza di moderatori qualificati (medici di base e specialisti, terapisti, ortopedici, ingegneri, soci della cooperativa), fornire indirizzi utili ecc.;

l'esercizio di un centro elettronico e meccanografico, utile allo sviluppo, trattamento ed elaborazione di dati amministrativi, tecnici e commerciali. La collaborazione con enti pubblici e privati per lo studio di programmi, progetti, e ricerche inerenti l'organizzazione e la gestione di tutte quelle attività lavorative possibili grazie al lavoro a distanza come l'elaborazione di banche dati, la costituzione e gestione di siti, la vendita al minuto e all'ingrosso (e-commerce), l'effettuazione di ricerche in rete, la costituzione di gruppi di discussione ecc.. L'acquisto e la gestione di server per dare l'accesso alla „rete“ (Internet) a soci, utenti, disabili per la comunicazione, lo scambio di informazioni, esigenze, richieste ecc.. e collaborare con altre associazioni sociali, piccole e medie imprese, enti pubblici e privati offrendo servizi;

il commercio all'ingrosso e al minuto e la rappresentanza di materiale elettronico, hardware,

software, ausili tecnici, elettronici, informatici, didattici e domotici, nonché il noleggio e la vendita a domicilio e per corrispondenza. Il commercio all'ingrosso e al minuto di mandati di agenzia e rappresentanza di articoli "igienico-sanitari" e "ortopedici", mobili attrezzatura e articoli tecnici di ogni tipo, mobili d'articolo di arredamento, nonché il noleggio e la vendita a domicilio e per corrispondenza degli stessi. L'assistenza e la manutenzione degli articoli sopracitati;

ferma restando l'attività riservata per legge a persone singole iscritte in appositi albi professionali, costituire un centro di consulenza che:

- si faccia carico di garantire il rispetto della normativa nazionale provinciale in merito all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico;
- incentivi con azioni e campagne informative gli interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- assicuri la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato da parte dei soggetti svantaggiati e organizzati – ove ciò non fosse possibile - trasporti alternativi;
- informi i soggetti svantaggiati sulle forme di assistenza (contributi, edilizia abitativa agevolata ecc.) garantite dall'ente pubblico;
- consigli le persone che si trovano – o che si sono trovate improvvisamente – a confrontarsi con una disabilità fisica invalidante su come rendere abitabile il loro alloggio;
- promuova campagne di informazione riguardo le barriere architettoniche;
- possa fornire i seguenti servizi, su incarico diretto di privati o attraverso convenzioni con enti pubblici:

rilevamento delle strutture pubbliche o delle strutture private aperte al pubblico ed eventuale proposta delle modifiche da introdurre per garantirne l'accessibilità;

stesura di programmi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o in quelli privati aperti al pubblico;

individuare o progettare ex novo percorsi accessibili, proporre l'installazione di semafori acustici per non vedenti, segnalare (perché venga rimosso) ogni ostacolo alla circolazione delle persone con disabilità temporanee o permanenti;

sia in grado di svolgere, su incarico dei tecnici progettisti, anche di enti pubblici, i seguenti incarichi:

preparazione, sulla base del progetto architettonico di massima, della documentazione grafica e degli elaborati tecnici specifici che vanno allegati ai progetti di edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico per l'ottenimento delle concessioni edilizie, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale N. 236, del 14 giugno 1989 e successive modifiche;

stesura di relazioni tecniche, con rilievo e documentazione fotografica, sulla situazione di edifici pubblici e privati per quanto concerne il superamento delle barriere architettoniche;

garantire l'assistenza ai soggetti disabili già durante il ricovero in ospedali, istituti specializzati e centri di riabilitazione siti anche all'estero, ma convenzionati con la Provincia Autonoma di Bolzano; assicurare a tutti i soggetti svantaggiati l'assistenza necessaria per l'adattabilità dei loro appartamenti, per l'eliminazione di eventuali barriere architettoniche, per ottenere o acquistare ausili e presidi, per il loro inserimento o reinserimento nella società e nel mondo lavorativo; diffusione del principio dell' "independent living" e dell'assistenza alla persona, con la creazione di gruppi e centri sperimentali;

istituire dei servizi di assistenza sanitaria e sociale, integrando o supplendo alle strutture pubbliche anche stipulando particolari convenzioni con Provincia, comunità

comprensoriali e distretti; compiere interventi di carattere socio-psicologico e pedagogico, di assistenza sociale a domicilio, di aiuto domestico a sostegno della persona disabile e del nucleo familiare in cui è inserita;

prestare servizi di aiuto personale alla persona disabile in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

elaborazione editoriale di libri, giornali e riviste, di pubblicazioni, dispense, documentazione bibliografica e tecnico-scientifica, lavori propagandistici, di informazione e divulgativi, occupandosi della produzione grafica, dell'elaborazione del testo, della eventuale traduzione dei testi in tedesco, italiano e inglese e della distribuzione; lavoro e sviluppo di layout fino alla stampa;

organizzazione (produzione grafica, testo, distribuzione) di campagne di informazione in nome della Provincia, scuola, privati ecc..; organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari, incontri e dibattiti;

favorire l'accostamento delle discipline e delle attività sanitarie e sociali alle esigenze degli operatori del settore, adoperarsi inoltre per una corretta informazione, educazione sanitaria e integrazione delle persone svantaggiate da parte della popolazione; adoperarsi per l'attuazione corretta di tutti i principi e i diritti sanciti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", di tutte le altre leggi nazionali, leggi provinciali, D.P.G.P., norme d'attuazione ecc.. che sanciscono i diritti delle categorie svantaggiate;

promuovere la formazione permanente nelle Comunità Comprensoriali e nei distretti degli operatori socio-sanitari che si occupano delle persone svantaggiate: dal personale medico infermieristico ai fisioterapisti ed ergoterapisti, assistenti sociali ecc. organizzando seminari, convegni, incontri con esperti;

promuovere e incentivare la formazione permanente e l'inserimento lavorativo dei singoli soci e delle categorie socialmente svantaggiate, organizzando corsi e iniziative culturali, partecipando a convegni e progetti di formazione a livello nazionale ed europeo;

stimolare continuamente e facilitare lo sviluppo di relazioni comunicative interpersonali e di gruppo tra persone che si trovano – o che si sono trovate improvvisamente – a confrontarsi con una disabilità fisica, invalidante rispetto alle possibilità comunicative, professionali, di scambio e relazione sociale organizzando incontri, seminari, dibattiti, manifestazioni e attività sportive e di intrattenimento anche in località decentrate per permettere la partecipazione anche a coloro che hanno gravi difficoltà di trasporto;

la società può partecipare a gare pubbliche, aste, licitazioni e altre forme di trattative atte ad assumere da Amministrazioni Pubbliche, nonché da privati, l'appalto o l'affidamento di lavori di cui all'oggetto sociale e affini.

promuovere, organizzare e favorire azioni culturali e iniziative di educazione permanente in relazione alle attività della cooperativa

favorire ed incentivare la formazione continua dei soci lavoratori e dei dipendenti della cooperativa per garantire il mantenimento di elevati standard di qualità e offrire un servizio orientato ai clienti.

istruire un'esposizione permanente di ausili tecnici ed elettronici garantendo un servizio di informazione, consulenza, assistenza, formazione e ricerca a persone disabili, ai loro familiari, agli operatori socio-sanitari, agli insegnanti e a tutti gli interessati.

Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili e immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare

altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti e, in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni e integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 – septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

TITOLO III.

SOCI

Articolo 6 – numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Posso essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire, ed in particolare soggetti ed organizzazioni private e pubbliche che abbiano maturato capacità ed esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali;

In particolare:

1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato, in conformità all'art. 4 del presente Statuto;

3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 5 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

4. Sono soci utenti le persone svantaggiate che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali siano interessati all'attività della cooperativa in quanto beneficiari;

Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche pubbliche o private.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Articolo 7 – procedura di ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 – diritti e obblighi dei soci

Le quote sottoscritte devono essere versate all'atto di ammissione interamente.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 9 – soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale comunque non superiore ai limiti massimi di legge;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 % per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere con le modalità previste per i soci non sovventori nel successivo articolo 11. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico decorsi novanta giorni dalla comunicazione da parte del recedente.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso previa istanza da presentare con le modalità di cui all'art. 7 a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 10 – perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 – recesso

I soci, possono recedere in qualsiasi momento dalla società cooperativa, nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Nel caso di soci sovventori ciò dovrà avvenire con un preavviso di 180 giorni.

Spetta all'organo amministrativo verificare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso stesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'organo assembleare con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Articolo 12 – esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal successivo articolo 13, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- 5) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;
- 8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4, 8 e 9, in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Articolo 13 - patto di non concorrenza

E' fatto divieto ai soci di partecipare a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità o forma giuridica, ad attività analoghe a quelle svolte dalla cooperativa, salvo parere positivo scritto rilasciato dall'organo amministrativo.

Tale divieto permane in capo al socio recedente o escluso, in tutti i casi, per la durata di un anno dalla data di effetto della comunicazione di recesso e/o esclusione

Articolo 14 – controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla procedura arbitrale regolata dall'articolo 35 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15 – liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 e 23 del presente statuto, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 22 del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 16 – morte del socio

In caso di morte del socio, agli eredi spetta unicamente il diritto alla liquidazione della quota del de cuius determinata e liquidata con le modalità di cui al precedente articolo.

E' esplicitamente escluso il diritto di subentro da parte degli eredi nella qualifica di socio del defunto

Articolo 17 – prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 18 – trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per

prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di risanamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti a tutti gli effetti.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI Articolo 19 – Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V. PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO Articolo 20 – patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 51,64.
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui all' articolo 6, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 500,00, destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

- e) dalla riserva legale;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21 – caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote sociali non possono essere cedute a terzi.

Il socio che intenda comunque cedere la propria quota dovrà adire la via del recesso come previsto nel precedente articolo 11.

Articolo 22 – ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote .

Articolo 23 – esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22 del presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera g) dell'art. 20.

E' comunque sempre ed in ogni caso vietato:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI. GOVERNO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA Articolo 24 - Organi sociali

Sono organi della società cooperativa:

l'assemblea dei soci;

il consiglio di amministrazione;

il collegio dei sindaci, se previsto per legge;

il revisore contabile, se nominato.

Sezione I – Assemblea Articolo 25 – Convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata R.R. o a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte un singolo amministratore ne riconosca la necessità o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se previsto per legge o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo – 26 assemblea

Spetta all'assemblea:

approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;

approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle

perdite;
fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;
deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Inoltre l'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

l'istituzione o la soppressione di unita locali;

Articolo 27 – quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita:

in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 28 – intervento – voto - rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 6 e per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

Ai soci operatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci operatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero

di voti da essi portato.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 29 – presidenza dell'assemblee

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza dal vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II - consiglio di amministrazione

Articolo 30 – nomina, composizione e durata

La cooperativa può essere amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di 9 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza

e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se previsti per legge.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sezione III – collegio sindacale

Articolo 31– nomina, composizione e durata

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Articolo 32 – revisore contabile

Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 33 – scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.

La cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 34 – devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Articolo 35 – clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa., il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperativa.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. art. 34, 2. co.

Articolo 36 – disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 20, 23 e 34 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme del codice civile e delle leggi sulla cooperazione.

Sottoscritto:

TELSER MARTIN

L.S. DAVID OCKL Notaio